

Sentenza: n. 424 del 19 Dicembre 2006

Materia: professioni sanitarie

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117 co. 3 Cost e principi fondamentali delle leggi statali in materia di professioni

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: artt 2 co.1 lett. b), 4, 5 e 6 legge 17 Ottobre 2005, n. 18 della Regione Campania (Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di musicoterapista)

Esito: fondatezza della questione

Estensore: Alessandra Cecconi

Con legge n. 18/2005 la Regione Campania ha disciplinato l'attività di musicoterapia e riconosciuto la nuova figura professionale di musicoterapista, disciplinandone le competenze, la formazione di base e prevedendo l'istituzione di un registro professionale regionale (con relative procedure e requisiti per l'iscrizione).

Tale normativa è stata impugnata dal Governo per contrasto con il terzo comma dell'articolo 117 Cost., in particolare perché la legge risulta eccedere i limiti della competenza legislativa regionale nella materia delle professioni (materia di competenza concorrente) ed in particolare delle professioni sanitarie.

Secondo il Governo, infatti, la figura di musicoterapista così come disciplinata dalla Regione Campania, per competenze attribuite e formazione, rientrerebbe tra le professioni sanitarie. In tale materia -secondo il consolidato orientamento della Corte Costituzionale - la Regione deve rispettare il principio fondamentale secondo il quale l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamento didattici, e l'istituzione di nuovi albi è riservata allo Stato.

Al di là delle censure specifiche, l'intera legge -stante la inscindibile connessione delle diverse disposizioni con quelle censurate - risulta illegittima.

La difesa regionale respinge le censure affermando che la legge in oggetto non ha come contenuto la regolamentazione dell'attività di musicoterapia ma si limita a promuovere tale attività.

La Corte accoglie il ricorso del Governo e dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale n. 18/2005.

Sulla base del puntuale contenuto delle disposizioni regionali, che la Corte richiama nella sentenza, il musicoterapista risulta essere un "soggetto che esegue un particolare tipo di terapia al fine di prevenire o curare le conseguenze di determinati disturbi psichici o fisici". Ciò rende palese, secondo la Corte, che la Regione ha inteso individuare e disciplinare un nuovo profilo professionale in materia sanitaria.

Si manifesta in tal modo la violazione dell'articolo 117 co. 3 Cost. in quanto in materia di professioni (oggetto di competenza legislativa concorrente) sono comunque riservate allo Stato sia l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici, sia la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni, sia l'istituzione di nuovi albi.

Per completezza, ed a conferma della decisione assunta, la Corte prende in esame anche la legge statale n. 43/2006 (disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali) intervenuta nelle more del giudizio e richiamata dalla difesa regionale nella memoria difensiva presentata in prossimità dell'udienza. Secondo la difesa regionale tale

sopravvenuta normativa statale distinguerebbe due tipologie professionali: quelle sanitarie e quelle degli operatori di interesse sanitario attribuendo, per queste ultime, alle Regioni la competenza all'individuazione e formazione dei profili professionali. Sulla base di tale normativa la figura di musicoterapista sarebbe da comprendere nell'ambito degli operatori di interesse sanitario e quindi nella competenza della Regione .

La Corte costituzionale afferma invece che la stessa legge regionale impugnata qualifica le funzioni del musicoterapista come di "natura preventiva, riabilitativa e socio-sanitaria" vale a dire attribuisce ad esse le caratteristiche ed i contenuti propri delle professioni sanitarie secondo la definizione data dall'articolo 1 della legge statale n. 43/2006.

Da qui, in accoglimento del ricorso governativo, la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli impugnati ed, in via consequenziale dei restanti articoli della legge regionale n. 18/2005.